

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49667 Anno 2023'

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udiienza: 10/11/2023

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

49667-23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 3000/2023

ANGELO CAPUTO

- Relatore -

UP - 10/11/2023

ELISABETTA MARIA MOROSINI

R.G.N. 25230/2023

DANIELA BIFULCO

ROSARIA GIORDANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FOSSATOCCI NICOLA nato a FIRENZE il 04/03/1995

ABBASALIZADEH AJAMY HOUMAN nato il 12/01/1995

avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso; per le parti civili, l'Avv. Roberto Paciucci, che, richiamata la memoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per i ricorrenti, l'Avv. Vittorio Sgromo ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 14/04/2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze dichiarò Nicola Fossatocci e Ajami Houman Abbasalizadeh responsabili del delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di Gino Ghirelli (condotta del 12/07/2017; evento del 22/12/2019), condannando entrambi, con le circostanze attenuanti generiche e della provocazione, nonché con la riduzione per il rito, alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

Investita dalle impugnazioni degli imputati, delle parti civili e del pubblico ministero, la Corte di assise di appello di Firenze, con sentenza deliberata in data 01/02/2023, esclusa la circostanza attenuante della provocazione, ha rideterminato la pena per entrambi gli imputati in anni 4 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione Nicola Fossatocci e Ajami Houman Abbasalizadeh, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Vittorio Sgromo, articolando otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 Cedu, dell'art. 603-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui preclude la rinnovazione della prova dichiarativa in ipotesi di giudizio abbreviato c.d. semplice, utilizzando le parole "... all'esito di integrazione probatoria disposta ..." e "... a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5 ...", posto che la sentenza impugnata, sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, ha riformato *in peius* la sentenza di primo grado, escludendo la circostanza attenuante della provocazione, fondando tale statuizione su una prova ritenuta pretermessa dal giudice di primo grado, relativa al tentativo di sottrazione del portafoglio subito da Ghirelli a opera degli imputati. Prima della novella di cui al d. lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza delle Sezioni unite aveva più volte affermato la necessità di rinnovazione istruttoria, in caso di *reformatio in peius*, anche nelle ipotesi di giudizio abbreviato semplice, in linea con molteplici pronunce della Corte Edu, sentenze che hanno collegato l'obbligo di rinnovazione ai principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza, secondo un'interpretazione autorevolmente avallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 2019. La rinuncia dell'imputato al contraddittorio non fa premio sull'esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo, che si riflette sulla giustizia della

decisione, determinando, oltre alla violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost., una disparità di trattamento a discapito dell'imputato assolto in primo grado.

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 443, comma 3, 580, 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero, in quanto la Corte di appello doveva sindacare l'ammissibilità del ricorso convertito in appello secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e, all'esito di tale valutazione, doveva compiere quella sulla fondatezza, laddove la sentenza impugnata opera una rivalutazione nel merito della vicenda, seconda una propria ricostruzione del fatto, mentre l'originaria impugnazione del p.m. non verteva su elementi che presupponevano una diversa ricostruzione dei fatti (ritenuta "incontestata").

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al punto relativo alla tentata sottrazione del portafoglio alla vittima da parte degli imputati, in quanto la sentenza impugnata ritiene di dover confermare interamente la sentenza appellata, ma opera poi una diversa ricostruzione del fatto, in modo totalmente diverso da quanto accertato in primo grado, così escludendo la legittima difesa. La motivazione circa il presunto tentativo di sottrazione del portafoglio è manifestamente illogica, fondandosi su un dato probatorio (la telefonata di Ghirelli alla centrale del radio taxi) che si assume pretermesso, mentre la sentenza di primo grado ne aveva dato esplicitamente conto, ritenendo non credibile il racconto di Ghirelli, in quanto logicamente in contrasto con la circostanza che Fossatocci aveva effettivamente prelevato dal bancomat 100 euro, il che rende ragione anche di un travisamento della prova, tanto più che la motivazione della sentenza impugnata doveva essere, al riguardo, rafforzata, mentre il riferimento all'immediatezza della chiamata è una forzatura logica (in quanto la stessa sentenza indica nelle 2.17 l'orario di chiamata al radiotaxi, venti minuti dopo il fatto) e non è riscontrato dalla presenza delle lesioni subite dalla vittima. Del tutto congetturale è l'argomento secondo cui la volontà di pagare sarebbe smentita dal tentativo di sottrazione, tanto più che tutti i testi hanno visto Fossatocci al bancomat e che lo stesso ha prelevato 100 euro, laddove non è stato neppure chiarito quando, dove, da chi e con quale modalità sarebbe stato effettuato il tentativo di sottrazione del portafoglio. La motivazione sul punto non è correlata alle varie testimonianze, che non hanno riferito di alcun tentativo di sottrazione, né al video girato dagli imputati all'interno del taxi, mentre la dichiarazione di Ghirelli viene ritenuta credibile nonostante la sua intrinseca illogicità, in quanto se avesse subito un tentativo di furto, la condotta più ovvia per Ghirelli sarebbe stata quella di allontanarsi, laddove neppure il p.m. ha contestato un tentato furto.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle dichiarazioni degli imputati e dei testi Madanakondage, Herat, Abewiickrana e Pelpola. La sentenza di primo grado, così come quella – poi annullata – che aveva assolto gli imputati, viene stravolta dalla sentenza impugnata che contrappone le dichiarazioni dei primi tre testi a quelle del quarto, prediligendo le prime. Il contrasto tra la ricostruzione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello è evidente, in quanto il giudice di appello non considera che i due imputati sono stati concordi nell'ammettere la condotta di Fossatocci, confermata dal teste Pelpola, e non vi era alcun motivo di mentire, così contraddicendo la sentenza di primo grado che aveva ritenuto attendibili gli imputati, come confermato dal prelievo dei 100 euro al bancomat, dalla compatibilità con i video, mentre, a proposito della "testata" da parte della vittima, non viene considerata la deposizione del teste Herat che ha riferito di una spinta ai danni di Abbasalizadeh.

Quanto alle dichiarazioni di Pelpola, la sentenza impugnata non considera che il suo racconto circa la presenza di un ragazzo seduto davanti al lato passeggero è confermata dal video girato da Abbasalizadeh e che lo stesso Pelpola è estraneo ai fatti.

Quanto alle dichiarazioni dei testi Madanakondage, Herat, Abewiickrana, la sentenza impugnata non considera che i loro racconti sono discordanti, discostandosi dalla sentenza di primo grado anche in ordine all'autore del pugno sferrato alla vittima, indicato in Fossatocci dal giudice di primo grado, alla luce della versione degli imputati e delle dichiarazioni di Pelpola, e in Abbasalizadeh dal giudice di appello, dando credito ai testi Herat e Abewiickrana.

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 52 cod. pen. e vizi di motivazione. Richiamato il terzo motivo, la sentenza impugnata omette di valutare gli elementi valorizzati dalla sentenza di primo grado, secondo cui Ghirelli aveva attaccato per primo, mentre del tutto illogica è la valutazione della battuta scherzosa in termini di pretesa di non pagare la corsa, mentre congetturale è il rilievo per cui gli imputati avevano tentato di sottrarre il portafoglio, sicché non avevano intenzione di pagare la corsa. Del pari viziata è la motivazione circa la genuinità della messaggistica *chat*, valutata sulla scorta di una mera sensazione soggettiva e di un'ipotetica congettura, così come in ordine alla presunta "sfida" accettata con la vittima, posto che Abbasalizadeh aveva solo obbedito all'ordine di Ghirelli di scendere dal taxi. Dall'erroneo assunto circa l'intenzione di sottrarre il portafoglio discende la diversa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello, mentre l'intervento di Fossatocci risulta esser stato indotto dalla necessità di difendere l'amico Abbasalizadeh e la sua reazione è stata proporzionata sulla base di una valutazione in concreto ed *ex ante*.

2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 584 e 43 cod. pen., nonché dell'art. 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Mentre la sentenza impugnata aveva aderito alla tesi secondo cui l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale è rappresentato da dolo per il reato di percosse o lesione misto a colpa per l'evento mortale, la sentenza impugnata ha aderito all'orientamento che ritiene sufficiente il dolo di percosse o lesioni, così violando l'art. 597 cod. proc. pen. per essersi spinta oltre il *devolutum*, posto che i motivi di appello contestavano non la struttura dell'elemento psicologico, ma i vizi della motivazione in ordine alla prevedibilità, quale requisito della colpa, censure - così come quelle sul nesso causale - sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata, mentre del tutto generico è il riferimento alle lesioni cagionate dagli imputati in concorso tra loro. La sentenza non si è pronunciata sui dubbi prospettati dall'appello circa la reale verifica della presunta condotta violenta, fondata dal giudice di primo grado sulla testimonianza di Herat, mentre Fossatocci sarebbe rimasto presso il taxi solo per 11 secondi. La sentenza impugnata non motiva sulla deduzione dell'appello secondo cui il perito Focardi non ha rilevato altre lesioni al volto né ulteriori lesioni di interesse in altre parti del corpo. Sussiste quindi la violazione degli artt. 584 e 43 cod. pen. in ordine ai presupposti dell'omicidio preterintenzionale (nesso causale e colpa), nonché la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

2.7. Il settimo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante della provocazione, motivata sull'indimostrato argomento del tentato furto, che attribuirebbe natura difensiva alla posizione da pugile assunta da Ghirelli, laddove illogicamente la sentenza impugnata sostiene che l'intenzione degli imputati era quella di non pagare la corsa senza spiegare perché non si sono subito allontanati dal taxi, mentre la pronuncia non motiva sull'intero atteggiamento della persona offesa, che, invece, qualifica in termini di provocazione la successiva reazione.

2.8. L'ottavo motivo, richiamando in particolare le censure proposte con il terzo e il quarto motivo, denuncia manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, che si discosta dal minimo edittale.

3. Il difensore delle parti civili ha prodotto una memoria, con la quale esamina criticamente i motivi proposti con l'atto di impugnazione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Quanto al primo motivo, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., che, nella formulazione introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. *i*), n. 1), d. lgs, 10 ottobre 2022, n. 150, esclude, in caso di ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, dall'ambito della rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative decisive il caso in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato nel quale non è stata disposta integrazione probatoria, è manifestamente infondata e irrilevante.

2.1. Dal primo punto di vista, l'eccezione è manifestamente infondata. Anche a prescindere dalla genericità dell'evocazione di plurimi parametri (anche interposti), decisivo è il rilievo che la discrezionalità del legislatore è senz'altro ampia nella materia processuale (Corte cost., sent. n. 216 del 2016), ampia discrezionalità che conosce il limite della manifesta irragionevolezza (Corte cost., sent. n. 236 del 2018) sicuramente non valicato nel caso di specie, se solo di pone mente al rilievo della relazione finale della c.d. Commissione Lattanzi, lì dove stigmatizzava le «aporie e i veri e propri cortocircuiti logici del meccanismo disciplinato dall'art. 603, comma 3-*bis*, quando opera nei casi di giudizio abbreviato».

Del resto, anche la sentenza del giudice delle leggi n. 124 del 2019, che ha ritenuto infondate le questioni sollevate contro la disposizione in esame nel testo anteriore alla novella del 2022, non ha mancato di rimarcare che l'art. 111, quinto comma, Cost., «rinvia alla legge per la puntuale disciplina dei processi fondati sulla rinuncia dell'imputato all'assunzione della prova in contraddittorio, e lascia così che sia il legislatore a provvedere secondo il suo discrezionale apprezzamento affinché il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità, e sia comunque assicurato, in particolare, l'obiettivo ultimo della correttezza della decisione».

A ciò si aggiunga che anche la Corte di Strasburgo ha escluso violazioni dell'art. 6 Cedu in caso di ribaltamento, non accompagnato da rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di sentenza assolutoria pronunciata nel giudizio abbreviato, in cui gli imputati avevano rinunciato alle prove orali, beneficiando quindi della riduzione della pena irrogata (Corte Edu, Sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari vs Italia, §§ 37 s.).

2.2. La questione oggetto dell'eccezione, inoltre, è irrilevante. Al riguardo, mette conto ribadire che la necessità per il giudice dell'appello di procedere alla

rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice, Rv. 270632 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 - 01). Ora, nel caso di specie, sull'affermazione di responsabilità degli imputati (in essa inclusa l'esclusione della scriminante della legittima difesa invocata) le due sentenze concordano, mentre la divergenza si registra solo in ordine alla circostanza attenuante della provocazione, applicata dal giudice di primo grado, esclusa da quello di appello. Ora, elemento decisivo ai fini del ribaltamento sul punto relativo alla circostanza attenuante è stato, nel percorso argomentativo del giudice di appello, la registrazione della conversazione intercorsa tra la vittima e l'addetto alla centrale del radio taxi, conversazione nella quale Ghirelli riferiva che le persone poi identificate negli imputati avevano cercato di sottrargli il portafoglio (e lo avevano colpito). Come è noto, la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466), sicché la prova decisiva ai fini del ribaltamento non è stata una dichiarazione (e la relativa valutazione), ma una prova documentale, il che esclude in radice l'applicabilità della disciplina di cui alla norma censurata e, con essa, la rilevanza della questione oggetto dell'eccezione difensiva.

2.3. Infine, ulteriore profilo di irrilevanza si coglie richiamando il principio di diritto secondo cui il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporre la rinnovazione (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 03): il principio è stato affermato con riguardo a una fattispecie in cui il giudice di appello aveva applicato una circostanza aggravante, disconosciuta dal giudice di primo grado, il che ha fondato il rilievo che, in quel caso, possa parlarsi di proscioglimento parziale con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante. Al contrario, di proscioglimento parziale in primo grado non può certo parlarsi nel caso - come quello in esame - di applicazione di una circostanza attenuante (poi esclusa in appello), il che conferma l'inapplicabilità della norma censurata al caso di specie.

Conclusione, questa, *a fortiori* valida a voler seguire il principio di diritto in forza del quale il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658 - 01, in una fattispecie in cui, tra l'altro, il giudice di appello aveva escluso le circostanze attenuanti generiche applicate in primo grado, senza rinnovare l'istruttoria).

3. Il secondo motivo non è fondato. Già dal tenore letterale dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., risulta come la devoluzione al giudice di appello sia delimitata non già dai motivi di appello o dalle richieste con esso formulate, ma dai punti della decisione di primo grado investiti dall'impugnazione: dunque, la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza, ma non invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096), sicché l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello gli stessi poteri del primo giudice ~~al giudice d'appello~~, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di *reformatio in peius* - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Sez. 6, n. 40625 del 08/10/2009; Rv. 245288; conf., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974, in una fattispecie in cui, a seguito di impugnazione del solo imputato, la corte di appello ne aveva confermato la condanna, ritenendo utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilità era stata, invece, esclusa dal tribunale). Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, su un piano generale, se la cognizione del giudice di secondo grado, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 4743 del 08/10/1999, Troiani, Rv. 215047), il giudice d'appello non può limitare il proprio sindacato alla tenuta della motivazione della decisione di primo grado ma, nei limiti del devoluto, ha un preciso dovere di rivalutazione delle prove (Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rubinacci, Rv. 265848).

D'altra parte, nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, quando sia stato proposto appello sia dall'imputato, sia dal pubblico

ministero, l'impugnazione di quest'ultimo, che possa essere qualificata come ricorso per cassazione, poiché in violazione del limite previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., è legittimamente trattata, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., dal giudice d'appello (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, Rv. 274416 - 02; conf., *ex plurimis*, Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326 - 01). Nel caso di specie, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, denunciava, tra l'altro, inosservanza della legge penale per erronea sussunzione della fattispecie concreta nella sfera applicativa della circostanza attenuante della provocazione: ne consegue che, senz'altro ammissibile, il ricorso è stato convertito in appello e trattato dal giudice di appello, laddove la lamentata diversa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte distrettuale si ricollega alle impugnazioni degli stessi imputati e alla devoluzione da esse determinate.

4. All'esame degli ulteriori motivi conviene far precedere la disamina, in estrema sintesi, della ricostruzione dei fatti operata dalle due sentenze di merito, ricostruzione basata su plurime fonti di prova, ossia le relazioni del consulente del P.M. (la prima subito dopo i fatti, la seconda *post mortem*), del consulente delle parti civili e del consulente degli imputati, le risultanze di cui alle registrazioni video di telecamere situate nei pressi della scena della vicenda, le dichiarazioni di plurimi testi, nonché degli imputati e, come si è detto, la registrazione di una telefonata tra Ghirelli e la centrale del radio taxi.

Convergenti sulla fisionomia generale dell'aggressione perpetrata dai due imputati ai danni di Ghirelli (un duro pestaggio iniziato con un colpo che faceva cadere la vittima e proseguito con calci e pugni inferti dai due imputati all'anziano taxista, quasi sessantasettenne, quando era già a terra, così da cagionargli lesioni qualificate, prima del decesso, come gravissime), le due sentenze divergono essenzialmente nell'individuazione dell'autore del "primo" colpo, quello che faceva cadere l'agredito (indicato in Fossatocci, dal giudice di primo grado, e in Abbasalizadeh dalla Corte di assise di appello), nella valenza attribuita alla registrazione della telefonata sopra indicata e nella valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti e degli imputati.

Nei termini indicati, la sentenza di appello è in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato della sentenza di primo grado sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, Schiraldi, Rv. 281697; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366 - 01).

5. Ciò premesso, anche il terzo motivo non è fondato, presentando, anzi, vari profili di inammissibilità.

5.1. La sentenza impugnata valorizza il dato (documentale, come si è visto) rappresentato dalla conversazione registrata tra Ghirelli e l'addetto alla centrale del radio-taxi, conversazione nella quale la vittima raccontava del tentativo degli imputati di sottrargli il portafoglio, cui era seguito un diverbio violento nel quale egli si era difeso, ma era stato colpito all'occhio e a un sopracciglio. Più dettagliatamente, la sentenza di primo grado ricostruisce la conversazione, evidenziando come Ghirelli avesse raccontato del tentato furto da parte degli imputati, che lo avevano "pestato" a un occhio e a un sopracciglio e che non lo avevano nemmeno pagato. Il giudice di appello sottolinea che quanto risultante dalla conversazione registrata era del tutto credibile, in quanto il racconto era stato fatto nell'immediatezza del fatto alla centrale dei taxi e aveva trovato conferma nelle lesioni riferite e poi riscontrate dai sanitari.

5.2. Le censure proposte dal ricorso non inficiano la tenuta logico-argomentativa della sentenza di primo grado sul punto.

Il rilievo che il giudice di appello afferma (nell'*incipit* dei *Motivi della decisione*) che la sentenza di primo grado va interamente confermata deve essere riferito alla già descritta fisionomia generale dell'aggressione e, comunque, è del tutto inidoneo a incidere sul *decisum* e sul relativo apparato argomentativo, laddove le diversità nella ricostruzione sono del tutto in linea, come si è visto, con i poteri cognitivi del giudice di appello.

Con specifico riferimento al tentativo di sottrazione, il ricorso sminuisce indebitamente i dati evidenziati dalla sentenza impugnata a sostegno della ritenuta sussistenza di tale tentativo: quanto alla descrizione delle lesioni subite e al riscontro offerto dai sanitari, la Corte distrettuale, in termini esenti da cadute di consequenzialità logico-argomentativa, ha valorizzato la coerenza complessiva del racconto (comprensivo anche delle lesioni subite, confermate dai sanitari e dalle consulenze), mentre il rilievo relativo all'immediatezza non è scalfito dalla deduzione difensiva circa il tempo trascorso (comunque non certo rilevante), ma al fatto che il racconto era intervenuto in un momento in cui non risultano essersi frapposte altre situazioni o altre interlocuzioni. Del resto, come puntualmente osservato dalla memoria delle parti civili, la sentenza di primo grado (così come, può aggiungersi, i ricorsi) non offre alcuna spiegazione su quale sarebbe stato l'interesse di Ghirelli a riferire una circostanza non vera.

La difesa poi censura la conclusione, sul punto, della sentenza impugnata richiamando le dichiarazioni delle persone informate sui fatti che avevano visto Fossatocci al bancomat e la circostanza che egli effettivamente prelevò 100 euro, sicché la volontà di pagare la corsa sarebbe in contraddizione con il tentativo di

furto (come sostenuto dal giudice di primo grado). Il punto, però, è stato specificamente affrontato dal giudice di appello, che ha richiamato le plurime dichiarazioni (dei testi Madanakondage ed Herat) secondo cui Fossatocci, mentre prelevava il denaro al bancomat, si rivolgeva al coimputato sostenendo che "non ci sono soldi al bancomat". I ricorsi non si confrontano con tale dato, all'evidenza idoneo a sterilizzare i rilievi valorizzati dalla difesa e a dare congruamente conto del superamento della diversa valutazione della sentenza di primo grado.

La denuncia di travisamento della prova è del tutto aspecifica, riferendosi, verosimilmente, al dato rappresentato dalla conversazione registrata, per censurarne, però, non già il "significante", per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, ma il suo "significato", che resta estraneo alla cognizione del giudice di legittimità atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01).

Le deduzioni relative alla mancata specificazione dei profili descrittivi del tentativo furto e al mancato riferimento ad esso di varie fonti di prova non inficiano la motivazione della sentenza impugnata circa l'attendibilità del racconto di Ghirelli, puntualmente motivata dal giudice di appello nei termini sopra indicati. Rilievo, questo, valido anche con riguardo alla mancata registrazione del fatto da parte del video girato da uno degli imputati, non risultando che tale video abbia riguardato l'intero dispiegarsi della vicenda, laddove nessun rilievo può essere attribuito al mancato esercizio dell'azione penale in ordine all'episodio (tanto più che i ricorsi per un verso lamentano la carenza di descrizione del fatto, e, per altro verso, contraddittoriamente fanno leva su tale mancato esercizio). Le ulteriori deduzioni (in ordine, ad esempio, al mancato allontanamento di Ghirelli dopo il tentativo di sottrazione del portafoglio) sostanzialmente articolano questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

6. Il quarto motivo è inammissibile.

6.1. La sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine al racconto dei testi Madanakondage, Herat, Abewiickrana, da una parte, e a quello del teste Pelpola e alla versione degli imputati, dall'altra.

Quanto al teste Pelpola, ha rilevato come egli abbia assistito solo alla parte centrale degli accadimenti, non avendo visto Abbasalizadeh scendere dall'auto ed essendosi precipitosamente allontanato subito dopo la caduta a terra di Ghirelli; osserva inoltre il giudice di appello che le circostanze che Pelpola (il quale ha descritto l'autore del pugno che fece cadere a terra la vittima come il più alto dei due imputati, descrizione corrispondente a Fossatocci) non sia mai sceso dalla bicicletta e che i fatti si svolsero al di sotto del marciapiede sul quale egli si trovava possono aver falsato la sua percezione dell'altezza degli imputati.

Rileva inoltre la Corte di assise di appello che molto più precisa risulta la descrizione dei fatti offerta da Madanakondage, da Herat e da Abewiickrana, i quali hanno identificato e distinto le posizioni degli imputati sulla base non solo dell'altezza, ma anche per la loro collocazione spaziale, indicando Fossatocci come la persona che si trovava al bancomat anche quando Ghirelli era caduto a terra colpito da un pugno evidentemente sferrato dal coimputato, mentre il primo giunge sulla scena dell'aggressione dopo che la vittima era caduta a terra.

La sentenza impugnata ha poi esaminato vari aspetti della ricostruzione prospettata dagli imputati, mettendone in luce la falsità: la prospettazione come "scherzosa" della pretesa di non pagare il taxi è smentita, secondo il giudice di appello, dall'atteggiamento di Frattocci, che, dopo il prelievo al bancomat, dichiarava che non c'erano soldi; i messaggi che, dopo i fatti, i due imputati si sono scambiati risultano assolutamente non spontanei e diretti a rappresentare a terzi un versione dell'accaduto finalizzata a preconstituirsì una prova della sussistenza della legittima difesa; la testata che Abbasalizadeh asserisce essergli stata inferta da Ghirelli non è stata vista da nessuna delle persone che hanno assistito all'intera vicenda e neppure da Pelpola.

6.2. Le doglianze proposte al riguardo sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni.

I ricorsi insistono sulla difformità delle valutazioni operate dai due giudici di merito, ma, come si è già rimarcato, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato della sentenza di primo grado sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 2021, cit.).

Partendo dal racconto degli imputati, i ricorrenti censurano il passaggio della sentenza impugnata relativo alla "testata" asseritamente subita da uno di loro,

evocando le dichiarazioni di Herat circa una "spinta" ai danni di Abbasalizadeh: la doglianza, oltre che generica, non essendo in linea con l'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), implica, all'evidenza, inammissibili questioni di merito, in ordine all'identificazione della "testata" con una "spinta". Quanto alla deduzione relativa alla volontà di pagare la corsa, le impugnazioni non si confrontano con il dato relativo alla mendace dichiarazione di Frattocci circa la disponibilità di denaro presso il bancomat, risultando, pertanto, anch'essa aspecifica.

Le censure relative al racconto del teste Pelpola sono assertive e aspecifiche, lì dove deducono che tutti i testi avrebbero nello stesso momento lasciato la scena dei fatti, mentre implicano questioni di merito quando investono il ragionamento, immune da vizi logici, svolto dalla sentenza impugnata in ordine alla posizione del dichiarante.

Le doglianze relative alle dichiarazioni dei testi Madanakondage, Herat, Abewiickrana sono poi del tutto assertive e aspecifiche, nella parte in cui evocano una discordanza dei rispettivi racconti, e, nel resto, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), omettendo il necessario, puntuale confronto critico con le valutazioni del giudice di appello circa i convergenti elementi posti dai testi a fondamento dell'individuazione dei due imputati.

7. Il quinto e il settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. Invero, comune è la *ratio decidendi* alla base dell'esclusione, da parte della Corte distrettuale, sia della legittima difesa, sia della provocazione (quest'ultima applicata in primo grado). Facendo leva sulla conversazione registrata più volte richiamata, la sentenza impugnata ha ritenuto che, al tentativo degli imputati di sottrargli il portafogli, era seguito un diverbio violento nel quale Ghirelli si era difeso, ma aveva ricevuto i colpi poi accertati in sede ospedaliera e attraverso le consulenze, sicché la causa scatenante dell'aggressione subita dalla vittima è stata il tentativo di sottrazione del portafoglio, come da lui stesso riferito, il che esclude in radice l'invocata legittima difesa. Analogo il ragionamento del giudice di appello a proposito dell'esclusione dell'attenuante della provocazione, esclusione motivata con il rilievo dell'insussistenza del fatto ingiusto altrui, posto che Ghirelli stava subendo un tentativo di sottrazione del portafoglio e si era posto in una posizione di difesa da pugile a fronte di clienti che, terminata la corsa in taxi, non solo avevano cercato di attuare detta sottrazione, ma si rifiutavano di

pagare la corsa, irridendolo e provocandolo. I motivi in esame non inficiano la motivazione della sentenza impugnata.

7.1. Il quinto motivo richiama, espressamente, il terzo, sicché, al riguardo (il tentativo di furto del portafoglio, la natura scherzosa dell'atteggiamento di Fossatocci, la valutazione delle dichiarazioni dei testi, la "spinta" riferita da uno di essi, i messaggi *chat* scambiati tra gli imputati) valgono i rilievi e le conclusioni concernenti tale motivo, nonché il quarto. Nel resto, il motivo denuncia come congetturali valutazioni della Corte distrettuale basate su dati probatori puntualmente indicati e immuni da vizi logico-argomentativi.

7.2. Analoghi rilievi conducono a disattendere il settimo motivo, anch'esso fondato sull'assunto che il tentativo di sottrazione sarebbe indimostrato e sulle ulteriori deduzioni (natura scherzosa, intenzione di non pagare la corsa, la "spinta") già esaminate e disattese.

8. Il sesto motivo censura, tra l'altro, la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai presupposti dell'omicidio preterintenzionale e, in particolare, alla colpa, il che impone di prendere posizione sulle diverse configurazioni dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale accolte dalla sentenza di primo grado e da quella di appello, configurazioni che corrispondono a un risalente contrasto nella giurisprudenza di legittimità, non superato neppure dopo l'autorevole arresto delle Sezioni unite sull'analoga fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. su cui ci si soffermerà più oltre.

8.1. La sentenza impugnata aderisce all'orientamento, di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'agredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 35582 del 27/06/2012, Tarantino, Rv. 253536; conf. Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002, Izzo, Rv. 222054; Sez. 5, n. 15004 del 06/02/2004, Morrone, Rv. 228497, in motivazione), essendo assolutamente probabile che da un'azione violenta contro la persona possa derivare la morte della stessa (Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386), sicché «il giudice non deve verificare se l'evento morte fosse *prevedibile* secondo il parametro legale, dettato per la colpa, ma solo se l'agente ha agito con il dolo di cui all'art. 581 o 582 cod. pen.», posto che «la prevedibilità dell'evento più grave è assorbita dall'intenzione di risultato del delitto contro la persona fisica» (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006,

Haile, Rv. 234552; conf. Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Rv. 268299; Sez. 5, n. 51233 del 09/10/2019, Rv. 177960, in motivazione; Sez. 5, n. 165269 del 21/01/2022, in motivazione).

Dunque, l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale non è costituito dal dolo (per il "reato-base") misto a colpa (per l'evento mortale), ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto «la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato» (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273294; Sez. 5, n. 3200 del 10/12/2020, dep. 2021, Tamburrino, in motivazione). L'indirizzo maggioritario è stato di recente ribadito da Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, Rv. 285196, che ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, Cost, dell'art. 584 cod. pen. nell'interpretazione che ravvisa l'elemento soggettivo del reato nel dolo unitario di percosse o di lesioni, in quanto la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato è insita nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa.

Particolarmente significativa è Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Di Bernardo, Rv. 268299, che, in una vicenda senz'altro complessa, ha sì ribadito l'orientamento maggioritario, ma ha avvertito la necessità di argomentare la tenuta della decisione anche accedendo all'orientamento che richiede la prevedibilità dell'evento mortale.

8.2. Già affermato da varie risalenti pronunce (Sez. 1, n. 9294 del 10/06/1983, Galletti, Rv. 161038; Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Albanese, Rv. 151265), l'orientamento accolto dalla sentenza di primo grado fu ripreso da alcune sentenze della Prima Sezione, che, alla luce della fondamentale sentenza n. 364 del 1988 del giudice delle leggi, ritennero di aderire all'indirizzo che configurava l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale nel «dolo misto a colpa, riferito il primo al reato meno grave e la seconda all'evento più grave in concreto realizzatosi», dovendosi di volta in volta verificare «la concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento maggiore», così conformandosi ai dettami della giurisprudenza costituzionale, secondo cui «deve necessariamente postularsi la colpa dell'agente in relazione "agli elementi più significativi della fattispecie"» (Sez. 1, n. 19611 del 26/04/2006, Grillo; conf. Sez. 1, 37385 del 22/09/2006, Ivascu).

L'orientamento in esame è stato più recente ribadito da Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892, che, pur nel quadro di un complessivo argomentare teso a trovare convergenze con alcune pronunce riconducibili al primo indirizzo,

ha valorizzato la già menzionata giurisprudenza costituzionale, in uno con la pronuncia delle Sezioni unite di seguito diffusamente esaminata, giungendo alla netta conclusione secondo cui la differenza tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale si apprezza sulla diversità dell'elemento psicologico, inquadrato, nel primo caso, sul piano della previsione effettiva, mentre nel secondo caso sul piano della prevedibilità in concreto dell'evento più grave, che affianca una volontà diretta unicamente a percuotere o ledere, posto che l'orientamento contrario «non sgombra del tutto il campo dal rischio di reintrodurre, sotto mentite spoglie, una vera e propria forma di responsabilità oggettiva, in quanto esso prescinde da ogni concetto di prevedibilità in concreto dell'evento morte, rinviando ad una prevedibilità in astratto, operata una volta per tutte dal legislatore», sicché la cornice dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale va inquadrata nel «dolo accompagnato da colpa, in quanto solo in tale contesto ha senso considerare l'operatività del criterio della prevedibilità sul piano quanto più possibile concreto, ossia sul piano delle circostanze della situazione reale conoscibili e correttamente valutabili da un soggetto modello, calato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui opera il soggetto agente».

9. Il Collegio aderisce a quest'ultimo orientamento, secondo cui l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale è una combinazione tra dolo, per il reato di percosse o lesioni, e colpa in concreto, per l'evento mortale. Tale orientamento è il solo in grado di assicurare alla fattispecie di omicidio preterintenzionale un elemento psicologico in linea con la nozione di colpevolezza nella pregnante accezione delineata e individuata come costituzionalmente necessaria dal giudice delle leggi.

9.1. Invero, una decisa svolta nell'individuazione dei criteri di imputazione soggettiva costituzionalmente necessari è stata impressa dalla già citata sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, i cui principi sono stati poi ribaditi dalla sentenza n. 1085 dello stesso anno.

La sentenza n. 364 offre del principio sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost. un'interpretazione in forza della quale «si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio», dovendosi intendere per "fatto proprio" non già «il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale [...] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla "colpa" in senso stretto». Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost., la sentenza n. 364 del 1988 rileva che la funzione rieducativa della pena «postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie

tipica», posto che «non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno "in colpa" (rispetto al fatto) non ha, certo, "bisogno" di essere "rieducato"», sicché «è in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole "preventive" che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato».

Nella medesima prospettiva, la sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale ribadisce che affinché «l'art. 27, primo comma, Cost., sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati»; sviluppando l'impostazione delineata dalla sentenza n. 364, la successiva sentenza n. 1085 del 1988 esclude la compatibilità con il principio dettato dall'art. 27, primo comma, Cost. della massima *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu*, poiché, se è vero che tale massima implica, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) in assenza di quale non si avrebbe il *versari in re illicita*, «non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi [...] nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo».

Ribadendo l'insegnamento delle pronunce del 1988, la sentenza n. 322 del 2007 della Corte costituzionale ha sottolineato che «il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione [...], sulla base di una valutazione anticipata ("calcolabilità") delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; "calcolabilità" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo "fondante" rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): non avrebbe senso, infatti, "rieducare" chi non ha bisogno di essere "rieducato", non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso»; in questa prospettiva, il principio di colpevolezza «si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminative; ma

anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti».

9.2. Non essendo revocabile in dubbio che l'evento mortale rientri tra gli «elementi più significativi della fattispecie tipica» (sent. n. 364 del 1988), ossia tra gli «elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie» (sent. 1085 del 1988), come confermato, tra l'altro, dall'enorme differenza di pena comminata per i "reati-base" e il delitto ex art. 584 cod. pen., esso deve essere caratterizzato dal coefficiente di imputazione soggettiva della colpa in senso stretto, necessario ad evitare un manifesto contrasto della fattispecie ex art. 584 cod. pen. con l'art. 27 Cost. Il che rappresenta un argomento decisivo e autosufficiente per sostenere la tesi cui aderisce il Collegio.

E' bene però precisare che il tenore letterale dell'art. 43, primo comma, cod. pen. non è di ostacolo alla soluzione accolta. Ferme, da un lato, la conformazione della norma incriminatrice dell'art. 584 cod. pen. in due segmenti (quello relativo al - doloso - "reato-base" di percosse o lesioni e quello relativo al - non voluto - evento mortale) e, dall'altro, l'autonomia della preterintenzione nel quadro della diverse figure della colpevolezza, la mancata, esplicita previsione della colpa in relazione al più grave evento mortale non è di ostacolo all'accoglimento della tesi qui sostenuta, poiché - non essendo nemmeno prevista l'esplicita esclusione (il che, all'evidenza, priva la norma incriminatrice di univocità in senso contrario a quello qui caldeggiato) - la necessità della colpa in concreto per l'evento mortale discende, come sostenuto da autorevole dottrina, dalla stessa struttura dell'art. 43 cod. pen., che, da un lato, delinea la figura della preterintenzione come intermedia tra dolo e colpa (nell'ordine decrescente delle figure di colpevolezza fissato dalla disposizione codicistica) e, dall'altro, la contrappone alla responsabilità oggettiva. Del resto, sul piano sistematico, la riforma del criterio di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen. (art. 1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19) ha reso possibile una combinazione di dolo (con riguardo al reato semplice) e di colpa (con riferimento appunto alle circostanze aggravanti), il che consente di superare la tesi secondo cui in un contesto illecito (quella della realizzazione del reato-base) non sarebbe possibile individuare i presupposti della colpa, posto che, proprio in forza della disciplina dell'imputazione della circostanza aggravante, è "codificata" la possibilità giuridica della combinazione dolo/colpa. I rilievi svolti, peraltro, rendono ancora più acute le tensioni sul piano del principio costituzionale di colpevolezza dell'interpretazione dell'elemento soggettivo accolta dall'orientamento maggioritario: un'interpretazione che - ferma la necessità della colpa per l'imputazione dell'elemento circostanziale - rispetto all'omicidio preterintenzionale, ne fa a meno con riguardo all'evento mortale, che

all'evidenza connota il disvalore della fattispecie (e, come si vedrà più oltre, incide sensibilmente sulla comminatoria edittale).

E' dunque aperta la strada per l'interpretazione sistematica, *sub specie* di interpretazione costituzionalmente orientata, dovendosi solo precisare che qualora - diversamente da quanto qui sostenuto - detta strada dovesse essere considerata preclusa, l'unica soluzione giuridicamente percorribile sarebbe l'incidente di legittimità costituzionale. Del resto, al modello della sentenza costituzionalmente orientata, la giurisprudenza di legittimità ha già fatto ricorso, oltre che con la sentenza Ronci subito di seguito esaminata, sul terreno del concorso anomalo (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251).

9.3. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di poter percorrere la strada dall'interpretazione conforme, recependo la configurazione del principio di colpevolezza offerta dalla Corte costituzionale e offrendone una ricostruzione particolarmente articolata con la già richiamata sentenza Ronci delle Sezioni unite (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381), che, pur essendo intervenuta in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, ha enunciato una serie di principi di diritto di portata generale e - come meglio si vedrà *infra* - senz'altro riferibili anche all'istituto dell'omicidio preterintenzionale. Censurando la tesi che riteneva imputabile ex art. 586 cod. pen. l'evento mortale o lesivo sulla base del criterio della prevedibilità in astratto, la sentenza Ronci ha osservato che «il criterio della prevedibilità in astratto è invocato come mero omaggio formale al principio di colpevolezza», e che, in realtà, la tesi incentrata sulla prevedibilità in astratto «si pone sullo stesso piano di quella della responsabilità oggettiva e di quella della colpa presunta per violazione della legge penale. In tutti e tre i casi, infatti, in sostanza la responsabilità viene fondata sul solo nesso causale, perché l'evento morte non voluto viene sempre messo a carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del nesso di causalità tra tale delitto e l'evento non voluto, indipendentemente da una indagine sull'elemento psicologico ad esso relativo». Di qui, la necessità di richiedere, anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., «una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base», tanto più che già la citata sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale «ha esplicitamente riferito il requisito della colpa anche ad attività illecite». Ora, non ravvisandosi «valide e decisive ragioni per le quali, allorché si manifesti nell'ambito di una diversa condotta illecita, la colpa debba subire delle

modificazioni nella sua struttura o nel suo contenuto», Sez. U, Ronci ritiene di dover far riferimento alla nozione "normale" di colpa, che «consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza (di prudenza, di imperizia), che discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell'evento»; valutazione, questa, che «deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva *ex ante*, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello, ossia di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell'agente reale». Incentrata su una valutazione di prevedibilità/prevenibilità, la nozione di colpa delineata, ai fini dell'imputazione dell'evento mortale, da Sez. U, Ronci, è in linea con l'opinione dottrinale che ha sottolineato come il dovere di evitare la realizzazione di eventi illeciti prevedibili, che costituisce il tratto fondamentale della colpa, vale incondizionatamente, anche per chi compie attività illecite.

L'orientamento maggioritario non ritiene riferibile anche all'omicidio preterintenzionale il principio di diritto affermato da Sez. U, Ronci, ma con argomenti che non risultano convincenti.

10. E' opportuno allora, anche per la rilevata sedimentazione dell'indirizzo qui disatteso, dar conto delle principali ragioni che lo sostengono (e delle relative obiezioni), il che, tra l'altro, consentirà di mettere in luce come l'orientamento maggioritario si esprima attraverso diverse varianti, tutte convergenti, però, verso il risultato di escludere che l'evento mortale deve essere soggettivamente ascritto all'agente a titolo di colpa in concreto. E, può aggiungersi, tutte, in fin dei conti, destinate, per riprendere l'icastica espressione di Sez. 5, n. 46467 del 2022, cit., a legittimare, «sotto mentite spoglie», «una vera e propria forma di responsabilità oggettiva».

10.1. Un argomento di indubbio rilievo è rappresentato dall'omogeneità del bene giuridico tutelato dal delitto di omicidio preterintenzionale e da quelli di percosse e lesioni, volti alla tutela dell'incolumità individuale, che non si ravvisa per gli altri delitti che vengono in rilievo ai fini del perfezionamento della fattispecie ex art. 586 cod. pen.: argomento valorizzato soprattutto per dar conto dell'inapplicabilità al delitto in esame dei principi affermati da Sez. U, Ronci. Si così affermato che nel caso di cui all'art. 586 cod. pen. «il delitto dal quale deriva poi la morte della vittima, evidentemente, non è costituito nè da quello previsto dall'art. 581, nè da quello previsto all'art. 582 c.p.», sicché deve trattarsi di altro delitto doloso, mentre nell'omicidio preterintenzionale «tra la

condotta di lesioni o percosse e la morte della persona aggredita sussiste una stretta relazione, non solo eziologica, ma anche funzionale, nell'ottica della progressione criminosa» (Sez. 5, n. 35582 del 2012, Tarantino, cit.); di qui il rilievo che «nell'omicidio preterintenzionale l'evento non voluto realizza una lesione più grave dello stesso bene giuridico aggredito e la più severa punizione si giustifica in una ottica di "tutela avanzata della persona" nei confronti di atti lesivi o aggressivi che, secondo il legislatore, con valutazione espressa in termini generali, spesso possono sortire conseguenze non volute e nefaste» (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273284). Dunque, l'omogeneità dei beni tutelati dai delitti di percosse e lesioni e da quello di omicidio preterintenzionale (a differenza della fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., in cui siffatta omogeneità tra "reato-base" ed evento morte non si rinviene) è alla base di quella «tutela avanzata» dell'incolumità individuale che giustifica l'amputazione dalla colpevolezza del coefficiente soggettivo della colpa per l'evento mortale.

L'argomento - che, pur non esplicitandolo, lascia intendere che l'imputazione soggettiva dell'evento mortale è configurata, in buona sostanza, in termini responsabilità oggettiva - è inequivocabilmente confutato dalla già citata sentenza n. 322 del 2007 della Corte costituzionale. Richiamata la sentenza n. 364 del 1988 e la sua conclusione che il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost., va inteso, *amplius*, come principio della responsabilità per fatto proprio colpevole, postulando, dunque, un "coefficiente di partecipazione psichica" del soggetto al fatto, rappresentato quanto meno dalla colpa «in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica», la sentenza n. 322 del 2007 afferma a chiare lettere che «il principio di colpevolezza non può essere "sacrificato" dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale»; invero, continua il giudice delle leggi, «punire in difetto di colpevolezza, al fine di "dissuadere" i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale "negativa") o di "neutralizzare" il reo (prevenzione speciale "negativa"), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale [...] contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost.».

10.2. Il riferimento all'omogeneità del bene giuridico tutelato dal delitto di omicidio preterintenzionale e da quelli di percosse e lesioni viene poi svolto dalle decisioni espressive dell'orientamento maggioritario in un'ulteriore prospettiva.

In questa direzione, si è affermato che la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto di omicidio preterintenzionale è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che

«da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa» (Sez. 5, n. 791 del 2013, Palazzolo, cit.; conf. Sez. 5, n. 23606 del 2018, Perrone, cit.); in altri termini, «è lo stesso legislatore che indica come prevedibile la morte della vittima, quando verso la stessa si sia indirizzata l'attività di aggressione fisica da parte dell'agente» (Sez. 5, n. 35582 del 2012, Palazzolo, cit.); dunque, l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale «s'incentra sulla derivazione dell'evento più grave dalla condotta lesiva dell'agente, elevata a previsione *ex lege* in virtù della probabilità del suo verificarsi», sicché l'evento più grave della morte «costituisce una progressione che secondo la valutazione del legislatore - che in quanto derivante da precise scelte di politica criminale dirette a garantire l'incolumità della persona che trovano rispondenza nella casistica criminale non è di per sé sindacabile - è probabile si verifichi allorché si pongono in essere azioni violente, quali le percosse e quelle foriere di lesione personale, non a caso selezionate nell'ambito dei delitti dolosi ed incriminate nell'ambito della previsione incriminatrice, *ad hoc*, di cui all'art. 584 cod. pen.» (Sez. 5, n. 36402 del 2023, Ursu, cit.).

Nei termini indicati, l'argomento sinteticamente esposto (ripreso da varie altre sentenze espressive dell'orientamento maggioritario) fa leva, all'evidenza, su una presunzione assoluta (non contemplando la possibilità giudica di superarlo) di probabilità (elevata, dovrebbe ritenersi) che dalle "azioni violente" integranti le fattispecie di percosse e lesioni derivi l'evento morte.

Ora, come è noto, la giurisprudenza costituzionale è del tutto consolidata nel senso che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona [e, può aggiungersi, un principio fondamentale del diritto penale, quale quello della colpevolezza: n.d.r.], violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*»; in particolare, «l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (Corte cost., sent. n. 185 del 2015; conf., *ex plurimis*, sentenze n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). In altri termini, è necessario che «la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'*id quod plerumque accidit*» (Corte cost., n. 139 del 2023; conf. sentenze n. 211 del 2022, n. 278 del 2019, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225 del 2008): le presunzioni assolute «violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*; evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia agevole formulare ipotesi di

accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (Corte cost., sentenza n. 191 del 2020), sicché «l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (Corte cost., sentenza n. 235 del 2019).

La presunzione di "derivazione" dell'evento morte dai fatti di percosse e lesioni o, meglio, degli atti diretti a percuotere o a ledere (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Avram, Rv. 266614; Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012, Rv. 253744) non risponde a questi canoni.

Per coglierne l'evidente irragionevolezza e la non rispondenza all'*id quod plerumque accidit* può raffrontarsi la fattispecie di percosse (per la cui integrazione è sufficiente condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica che produca un'apprezzabile sensazione dolorifica: cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122) con quella cui si riferiva il ricorso deciso da Sez. U, Ronci, ossia la cessione di due dosi di eroina: è di tutta evidenza come la probabilità di causazione dell'evento mortale sia ben più alta in quest'ultima ipotesi, il che priva di consistenza la presunzione su cui fa leva l'orientamento maggioritario e, con essa, la pretesa distinzione "ontologica" tra i delitti di omicidio preterintenzionale e di morte come conseguenza di altro delitto sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Del resto, le stesse sentenze espressive del primo orientamento mostrano, a ben vedere, di essere consapevoli dell'estrema fragilità della presunzione su cui fanno leva, facendo riferimento: ora alla «astratta prevedibilità dell'evento più grave» (Sez. 5, n. 35582 del 2012, Tarantino, cit.), astratta prevedibilità che implica l'abdicazione dall'obbligo di «riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato» (Corte cost., sent. n. 364 del 1988); ora al rilievo che «non raramente» (ossia, qualche volta) da atti diretti a percuotere o a ledere possa sopravvenire la morte del soggetto passivo (Sez. 5, n. 791 del 2013, Palazzolo, cit.; Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, cit.; Sez. 4, n. 17687 del 15/11/1989, Paradisi, Rv. 182907), "non rarità" che "contiene" in sé stessa la possibilità (quantomeno altrettanto non rara, evidentemente), di formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione prospettata.

10.3. Altro argomento valorizzato da Sez. 5, n. 35582 del 2012, Tarantino, cit. è il ritenuto esito paradossale, sul piano del trattamento sanzionatorio, che deriverebbe dall'adozione della tesi qui sostenuta: si è infatti osservato che «per la sussistenza della colpa [...] è necessaria la prevedibilità dell'evento, elemento che il legislatore non esige per l'omicidio preterintenzionale, ma, mentre il reato ex art. 584 c.p., è punito con la reclusione da 10 a 18 anni, l'omicidio colposo - nel quale [...] l'evento deve essere quantomeno prevedibile - è punito

molto meno gravemente (da 6 mesi a 5 anni)». Il rilievo non coglie nel segno, poiché la più severa comminatoria edittale dell'omicidio preterintenzionale rispetto all'omicidio colposo si giustifica proprio perché l'elemento psicologico del primo è rappresentato da una combinazione di dolo, per il "reato-base", e colpa in concreto, per l'evento mortale, laddove per l'omicidio colposo il "segmento" doloso è assente.

10.4. A questo proposito, deve anzi sottolinearsi come la già rilevata enorme differenza della comminatoria edittale dei "reati-base" rispetto a quella dell'omicidio preterintenzionale, risulterebbe del tutto irragionevolmente sproporzionata se l'elemento su cui si fonda la differenza tra le fattispecie, ossia il (non voluto) evento mortale, non fosse imputato all'agente a titolo di colpa in concreto. Anche da questo punto di vista, dunque, deve ribadirsi che l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o lesioni, e colpa in concreto, per l'evento mortale.

11. Ciò premesso, il sesto motivo – pur condividendo il Collegio la tesi della sentenza di primo grado (e dei ricorrenti) circa la configurazione dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 584 cod. pen. - non può essere accolto.

11.1. In estrema sintesi, la sentenza di primo grado ha rilevato, sotto il profilo del nesso causale, come, dopo il primo pugno che aveva fatto cadere a terra Ghirelli, entrambi gli imputati lo avessero reiteratamente colpito con calci e pugni, come confermato dalle concordi dichiarazioni di Abewiickrana e di Herat (quest'ultimo, in particolare, ha riferito che la vittima aveva teneva un braccio proteso a difesa della testa), mentre la consulenza tecnica del p.m. aveva considerato unitariamente, dal punto di vista causale, i colpi riscontrati sul volto di Ghirelli.

Per quanto riguarda il profilo della colpa rispetto all'evento mortale, il giudice di primo grado sottolinea l'età avanzata della vittima (quasi 67 anni, mostrati tutti, come risulta dal video registrato da uno degli imputati) e la zona vitale (la testa) in cui Ghirelli fu colpito.

11.2. I ricorsi lamentano la mancata risposta da parte del giudice di appello ai motivi dedotti con i gravami, in conseguenza della diversa tesi sull'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale accolta dalla sentenza impugnata.

Ora, rileva il Collegio che, con riguardo al nesso causale, la doglianza è infondata. In sintesi, l'atto di appello faceva leva sulla "testata" che Ghirelli avrebbe inferto ad Abbasalizadeh, sull'ecchimosi prodottasi sulla guancia sinistra della vittima (verosimilmente migrata per gravità per effetto dell'intervento neurochirurgico), sulla consulenza della difesa (secondo cui l'emorragia intracerebrale sarebbe stata causata dagli anticoagulanti che la vittima

assumeva e sulla cardiomegalia che lo affliggeva), la cui valutazione sarebbe stata indebitamente pretermessa.

La Corte di assise di appello ha disatteso, con motivazione esente da cadute di consequenzialità logico-argomentativa, queste deduzioni. Osserva il giudice di appello che il "primo" pugno (attribuito, come si è visto, ad Abbasalizadeh e non a Fossatocci) riuscì a far cadere a terra una persona del peso di oltre 100 chilogrammi e colpì la vittima sulla parte sinistra della testa, sicché gli altri colpi (che determinarono il taglio al sopracciglio e la lesione orbitaria) furono inferti a Ghirelli quando era già caduto al suolo. La sentenza impugnata ha poi ritenuto del tutto infondata la prospettazione difensiva della "migrazione" dell'ecchimosi alla guancia sinistra, fondata sulla consulenza difensiva a sua volta basata (non su dati scientifici rilevati ed elaborati dal consulente, ma anche) su valutazione delle diverse testimonianze estranee alla sfera del contributo dell'esperto, tanto più – sottolinea la sentenza impugnata – che l'ecchimosi era presente sul corpo della vittima già al momento del ricovero in ospedale, ossia ben prima dell'intervento chirurgico. A ciò si aggiunga che la deduzione relativa alla "testata" è stata in precedenza esaminata e disattesa, mentre, quanto agli anticoagulanti, già la sentenza di primo grado aveva rimarcato, sulla scorta della consulenza del p.m., ritenuta più affidabile di quella della difesa, che essi non potevano aver autonomamente prodotto l'insorgenza delle gravi conseguenze patite dalla vittima; conclusione, questa, in linea con il consolidato principio in forza del quale non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, così che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciù, Rv. 267549 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7064 del 21/12/2010, dep. 2011, Cavaniglia, Rv. 249947 – 01), laddove le deduzioni difensive risultano meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda il concorso dei due imputati, la sentenza impugnata ha ritenuto lo stesso configurabile con riguardo a tutte le (gravissime) lesioni cagionate alla vittima, ritenute addebitabili a entrambi gli imputati a titolo di dolo, in ragione della complessiva condotta, protrattasi quando Ghirelli, ormai a terra, fu attinto da altri colpi inferti dai due coimputati; sul punto, le conclusioni della sentenza impugnata sono del tutto in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta

dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648 - 01).

Il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al ritenuto concorso, ma, come si è visto, l'argomentare del giudice di appello è immune da vizi logici e coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Le ulteriori deduzioni circa il nesso causale (ad esempio, quelle sulla durata della "permanenza" di Fossatocci presso il taxi al momento dell'aggressione) hanno come presupposto l'individuazione del ruolo specifico dei due compiuti fatta propria dal giudice di primo grado, ma rivalutata da quello di appello, sicché le relative doglianze non possono trovare accoglimento. Quanto alla valenza causale dei colpi inferti alla vittima già a terra, la Corte distrettuale ha rilevato che la pur breve durata dell'aggressione, nelle due fasi in cui si è svolta, ha causato a Ghirelli le lesioni gravissime che poi ne hanno determinato la morte, risultando non decisivo - data la riconosciuta sussistenza della fattispecie concorsuale - stabilire se il trauma cronica sia stato causato dal primo pugno e dalla serie di colpi inferta alla vittima ormai a terra (ovvero, può aggiungersi, dall'effetto congiunto dei due ordini di fattori): rilievo, questo, in linea con i dati probatori valorizzati dalla sentenza impugnata e con i principi che governano il riconoscimento del nesso causale.

11.3. In ordine al profilo colposo riconosciuto dal giudice di primo grado, rileva altresì il Collegio come l'appello (che non articolava censure relative a profili generali della colpa, quali l'individuazione dell'agente-modello) facesse leva, in primo luogo, sul possibile "stordimento" di Ghirelli causato dalla testata da lui stesso inferta, circostanza, questa, come si è visto, esclusa dal giudice di appello con motivazione priva di vizi logici. Il rilievo appena svolto vale anche con riguardo all'ulteriore deduzione dell'appellante circa il carattere "reattivo" che avrebbe avuto il pugno che fece cadere al suolo la vittima. L'appello sottolinea poi che gli imputati non erano a conoscenza dell'assunzione di anticoagulanti, ma, al riguardo, si è già rimarcata l'irrilevanza sotto il profilo causale di tale assunzione, il che priva di consistenza anche l'utilizzo dell'argomento sul terreno della colpa in concreto rispetto all'evento mortale, correlata, come si è visto, a diversi fattori (la zona vitale - la testa - verso la quale furono indirizzati plurimi colpi, l'età avanzata - e palese - della vittima, l'intensità dei colpi dimostrata da vari elementi). Quanto all'elemento psicologico in capo al coimputato non autore del primo colpo che fece cadere a terra Ghirelli (Abbasalizadeh, secondo la sentenza di primo grado, Fossatocci, secondo quella di appello), l'appello era aspecifico, omettendo di confrontarsi con i rilievi della sentenza impugnata circa l'unitarietà dei colpi riscontrati sul volto della vittima (in parte inferti quando, già a terra, fu aggredito congiuntamente dai coimputati)

quanto all'effetto rispetto alle lesioni gravissime riscontrate, che ne avrebbero poi determinato la morte.

L'atto di ricorso articola sul punto scarse deduzioni, che, in buona sostanza, si limitano a lamentare un'omessa motivazione sui motivi di appello, che, come si è visto, non sussiste (avendo la Corte distrettuale, sia pure con riferimento ad altri punti della decisione, confutato le deduzioni difensive) ovvero non rileva per la genericità dell'appello, sicché, complessivamente valutata, l'impugnazione sul punto è inidonea a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudice, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

12. L'ottavo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale congruamente motivato la determinazione della pena-base (sulla quale ha poi operato le riduzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito) in misura assai prossima al minimo edittale, rimarcando i connotati complessivi della vicenda, ossia la gratuità delle lesioni cagionate alla vittima, prima irrisa, poi "pestata", con le conseguenze lesive già evidenziate.

13. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, che, alla luce della memoria e della nota spese depositate, si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge.

Così deciso il 10/11/2023.


Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Gerardo Sabeone



Corte Suprema di Cassazione
Sez. VI Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, il 13/12/2023

Il Funzionario Giudiziario
Gabriele LANZUISE

